



**News n. 8 del 18 gennaio 2024
a cura dell'Ufficio del massimario**

Regolarità fiscale e contributivo-previdenziale: come e quando valutarli?

Consiglio di Stato, sez. III, ord. 4 gennaio 2024, n. 161 – Pres. Greco, Est. Marra

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Gara - Requisiti di partecipazione - Regolarità fiscale – Tempo e modalità del controllo – Deferimento alla plenaria

Vanno deferiti all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato i seguenti quesiti:

i) se, fermo restando il principio della insussistenza di un potere della stazione appaltante di sindacare le risultanze delle certificazioni dell'Agenzia delle entrate attestanti l'assenza di irregolarità fiscali a carico dei partecipanti a una gara pubblica, le quali si impongono alla stessa amministrazione, il principio della necessaria continuità del possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure selettive comporti sempre il dovere di ciascun concorrente di informare tempestivamente la stazione appaltante di qualsiasi irregolarità che dovesse sopravvenire in corso di gara;

ii) se, correlativamente, sussista a carico della stazione appaltante, ferma restando la richiamata regola della sufficienza delle certificazioni rilasciate dalle Autorità competenti, il dovere di estendere la verifica circa l'assenza di irregolarità in capo all'aggiudicatario della procedura in relazione all'intera durata di essa, se del caso attraverso l'acquisizione di certificazioni estese all'intero periodo dalla presentazione dell'offerta fino all'aggiudicazione;

iii) se, in ogni caso e a prescindere dalla sufficienza o meno delle verifiche condotte dalla stazione appaltante, il concorrente che impugni l'aggiudicazione possa dimostrare, e con quali mezzi, che in un qualsiasi momento della procedura di gara l'aggiudicatario ha perso il requisito dell'assenza di irregolarità con il conseguente obbligo dell'amministrazione di escluderlo dalla procedura stessa. (1)

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna, la terza sezione del Consiglio di Stato ha deferito alla Plenaria, in relazione ad una vicenda governata dal vecchio codice degli appalti, una triplice questione inerente: i) al possesso dei requisiti fiscali dell'operatore economico

partecipante ad una procedura di evidenza pubblica; ii) alla pratica declinazione del c.d. principio della continuità dei requisiti generali di partecipazione; iii) alla prova della continuità. Il tema di fondo è comune a quello del possesso e della prova della c.d. regolarità contributiva (previdenziale-assistenziale).

L'appello è stato proposto avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, 10 maggio 2023, n. 1403, che ha respinto il ricorso principale della società seconda classificata, che aveva tentato di evidenziare l'esistenza della carenza della regolarità fiscale in capo alla società aggiudicataria.

II. - Questo in sintesi il percorso motivazionale dell'ordinanza (corredato dalla giurisprudenza in materia):

- a) *in primis*, l'ordinanza in rassegna richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale, che esclude ogni facoltà per la stazione appaltante di sindacare le risultanze delle certificazioni rilasciate dalle autorità competenti (nella specie, l'Agenzia delle entrate), le quali fanno fede della regolarità dell'operatore economico, sotto il profilo fiscale;
- b) nella specie, l'assenza di irregolarità fiscali rilevanti *ex lege* è stata accertata, attraverso l'acquisizione di certificazioni, acquisite dalla stazione appaltante, in plurimi momenti della procedura di evidenza (e, da ultimo, in sede di verifica sul possesso dei requisiti prima dell'aggiudicazione);
- c) detto indirizzo è radicato sul presupposto, secondo cui le certificazioni sulla regolarità tributaria e contributiva degli operatori economici partecipanti, emanate dagli organi delle amministrazioni e degli enti pubblici *ex lege* preposti, si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto intrinseco, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni;
- d) ciò, peraltro, avviene anche riguardo alla valutazione, circa la gravità o meno di carenze contributive, riservata agli enti previdenziali;
- e) tuttavia, a fronte di un tale consolidato orientamento – rileva l'ordinanza in epigrafe – è pur vero che la giurisprudenza ha enunciato anche un ulteriore principio (Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8), secondo cui, *“proprio perché la verifica può avvenire in tutti i momenti della procedura (a tutela dell'interesse costante dell'Amministrazione ad interloquire con operatori in via permanente affidabili, capaci e qualificati), allora in qualsiasi momento della stessa deve ritenersi richiesto il costante possesso dei detti requisiti di ammissione”* (c.d. principio della continuità);
- f) ciò sia *“a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell'impresa di presentare un'offerta credibile”* sia a tutela *“della sicurezza per la stazione appaltante dell'instaurazione di un rapporto [negoziale] con un soggetto, che [...] sia provvisto di*

tutti i requisiti di ordine generale e tecnico-economico-professionale necessari per contrattare con la P.A.”;

- g) *ragion per cui vi sarebbe un “onere di continuità in corso di gara del possesso dei requisiti”, da ritenersi “non solo [...] del tutto ragionevole, siccome posto a presidio dell’esigenza della stazione appaltante di conoscere in ogni tempo dell’affidabilità del suo interlocutore “operatore economico” [...], ma è altresì non sproporzionato, essendo assolvibile da quest’ultimo [...], mediante ricorso all’ordinaria diligenza, che gli operatori professionali devono tenere al fine di poter correttamente insistere e gareggiare nel concorrenziale mercato degli appalti pubblici”;*
- h) *la qual cosa però equivale a “garantire costantemente la qualificazione loro richiesta e [ma anche] la possibilità concreta della sua dimostrazione e verifica [...]”;*
- i) *di conseguenza, sempre stando all’ordinanza in rassegna, l’applicazione contestuale dei richiamati indirizzi può “condurre [...] a conclusioni suscettibili [però] di contraddire o l’uno o l’altro degli indirizzi medesimi (e, quindi, di determinare contrasti o incertezze di giurisprudenza)”;*
- j) *non è, anzitutto, chiaro normativamente – secondo la terza sezione – se esista sempre un obbligo del concorrente di informarsi e, soprattutto, di informare la stazione appaltante, sulle situazioni di irregolarità fiscale o contributiva, che dovessero sopravvenire in corso di gara; e se, per converso, sussista ininterrottamente un obbligo, per la stazione appaltante, di verificare l’eventuale esistenza di irregolarità, mediante l’acquisizione di certificazioni dell’Agenzia delle entrate (anche riflettenti la posizione “storica” dell’operatore), in ogni fase della procedura di gara, atteso che l’affermazione ricorrente in giurisprudenza, secondo cui la verifica “può” avvenire in ogni momento della procedura di gara, non implica che la stessa “debba” essere esperita;*
- k) *infine, nell’ipotesi in cui dovesse riaffermarsi la sufficienza di un accertamento “puntuale” ad opera dalla stazione appaltante, mediante l’acquisizione di certificazione, in un determinato momento della procedura (che, di regola, coinciderà con quella della verifica delle dichiarazioni rese dal concorrente sul possesso dei requisiti), emerge il tema processuale se sia consentito al concorrente, il quale impugni l’aggiudicazione, di andare al di là di quanto è sufficiente per la stazione appaltante, e quindi di riuscire a documentare la sussistenza di irregolarità “escludenti”, in un qualsiasi momento della procedura di gara, diverso da quello in cui quest’ultima ha condotto le proprie verifiche, con il conseguente dovere del giudice di accertare l’illegittimità dell’aggiudicazione e annullarla.*

III – Per completezza in materia va osservato quanto segue:

- l) *in via preliminare, va precisato che la disciplina normativa, nei diversi dispositivi sui contratti pubblici succedutisi nel tempo, ha, sia pur variamente,*

sempre distinto il requisito della regolarità fiscale e contributivo-previdenziale nella fase (pubblicistica) del procedimento di gara (spesso assistito da sanzioni preclusive l'affidamento, senza possibilità di sanatoria), dal requisito fiscale e contributivo-previdenziale nella fase (privatistica) dell'esecuzione del contratto, cui consegue sovente, in prima battuta, la sospensione dell'obbligazione del pagamento delle spettanze economiche e solo in via ultimativa la risoluzione del vincolo negoziale, laddove non sopraggiunga la sanatoria della posizione debitoria (o anche la compensazione);

- m) sul c.d. principio di continuità dei requisiti si è espressa da ultimo l'Adunanza plenaria (18 marzo 2021, n. 5, in Foro it., 2021, III, 660, nonché oggetto News n. 35 del 12 aprile 2021 a cura dell'US), la quale ha pur ritenuto che: *“La consorziata di un consorzio stabile, non designata ai fini dell'esecuzione dei lavori, è equiparabile, ai fini dell'applicazione dell'art. 63 della direttiva n. 24/2014/UE e dell'art. 89 co. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016, all'impresa ausiliaria nell'avvalimento, sicché la perdita da parte della stessa del requisito impone alla stazione appaltante di ordinarne la sostituzione”* e, tuttavia, la sostituzione nell'avvalimento è possibile, in quanto *“strumento nuovo e alternativo”* (così: Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2015, n. 5359, in Urb. e app., 2016, 696, con nota di MANZI; Nuovo dir. amm., 2016, 3, 80, con nota di URBANI; nonché Corte di giustizia UE, 14 settembre 2017, C-223/16, Casertana costruzioni s.r.l., in Giur. it., 2017, 2458, con nota di GIUSTI e Urb. e app., 2018, 183, con nota di MANZI, nonché oggetto della News US in data 5 dicembre 2017), che non lederebbe il principio della continuità nei requisiti, poiché detto istituto restituisce al soggetto avvalso la sua vera natura di soggetto giuridico, che *“presta”* i propri requisiti al concorrente, senza però partecipare alla compagine (e all'offerta formulata) e, quindi, risponde alla superiore esigenza di evitare l'esclusione del concorrente, singolo o associato, per ragioni a lui non direttamente riconducibili o imputabili;
- n) sulla continuità dei requisiti anche in relazione alla fase della esecuzione, Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2020, n. 2397 (in LexItalia.it, 2020), secondo cui: *“La causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 50 (concernente le violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti) ha carattere definitivo nel caso di notificazione delle seguenti tipologie di atti amministrativi: a) gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione ex art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; b) nel caso in cui costituiscano il primo atto di esercizio della pretesa impositiva, anche le cartelle di pagamento”*; inoltre: *“Il principio di necessaria continuità del possesso dei requisiti di partecipazione [...] si estende a tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione e postula che gli stessi siano posseduti senza soluzione di continuità dal momento della presentazione della domanda di partecipazione all'aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione, qualora l'impresa sia aggiudicataria dell'appalto”*;
- o) in ordine al c.d. DURC in compensazione, cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2019, n. 4188 (in LexItalia.it, 2019, con nota di IUDICA): *“Dalla disciplina dell'art.*

13-bis, comma 5, d.l. 7 maggio 2012, n. 52, conv. in l. 6 luglio 2012, n. 94 e da quanto previsto dalla circolare della Direzione centrale dell'Inps 30 gennaio 2014, n. 16 (secondo cui "In presenza di una certificazione di uno o più crediti resa dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva"), si evince che: a) è onere dell'impresa attivarsi per ottenere la certificazione dell'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti di un soggetto pubblico (tra quelli elencati nell'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165); b) tale certificazione deve essere rilasciata nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza; c) ottenuta la certificazione può essere richiesto il rilascio del DURC c.d. in compensazione; d) il DURC deve attestare la regolarità contributiva dell'imprenditore. Non è stabilito, né dalle norme primarie e secondarie, né dagli atti prassi, un termine entro il quale va richiesta la certificazione dell'esistenza del credito";

- p) esclude la possibilità che una impresa concorrente possa fornire la prova contraria delle risultanze del DURC, Cons. Stato sez. V, 14 giugno 2019, n. 4023 (in *l'amministrativista.it* del 17 giugno 2019) che ha precisato: "Il DURC costituisce unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali da parte dell'operatore economico partecipante alla procedura di gara, onde, in presenza di DURC regolare a favore dell'operatore economico, la stazione appaltante non è tenuta ad alcuna altra verifica, sebbene segnalazioni in senso contrario a quanto ivi certificato siano pervenute da terzi interessati all'esclusione dell'operatore dalla procedura di gara. La certificazione relativa alla regolarità contributiva viene in rilievo dinanzi al giudice amministrativo alla stregua di documento probatorio del requisito di partecipazione alla gara e, pertanto, la sua regolarità può essere oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo al fine della verifica dell'esistenza o meno del requisito di partecipazione ove detta questione gli sia sottoposta come vizio di legittimità del provvedimento impugnato, spettando alla parte che allega il contrasto tra la certificazione e reale situazione dell'operatore economico fornire la prova in giudizio che l'irregolarità contributiva riportata nel DURC sia in realtà insussistente ovvero, al contrario, che non sussista la regolarità accertata";
- q) sull'adempimento tardivo delle obbligazioni contributive alle assicurazioni sociali obbligatorie e sul c.d. preavviso di DURC negativo, *ex multis*, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 2017, n. 4349 (in *Urb. e app.*, 2018, 69, con ampia nota di GIACALONE-PELOSO): "In applicazione del principio della par condicio e considerato che la regolarità contributiva deve sussistere dalla presentazione dell'offerta e deve permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, l'istituto dell'invito alla regolarizzazione (c.d. preavviso di DURC negativo), può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione"; inoltre, sul punto, sono concordi sia Cons. St., Ad. Plen., 29 febbraio 2016, n. 5 (in

Lex.Italia.it, 2016): "L'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall'art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d'appalto", sia Cass. civ., sez. un., 29 marzo 2017, n. 8117 (in Lex.Italia.it, 2017): "L'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo) può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione (art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, codice degli appalti 2006)";

- r) sulla impossibilità della regolarizzazione postuma, Cons. Stato, Ad. plen. 25 maggio 2016, n. 10 (in *Foro it.*, 2017, III, 262, con nota di CORDOVA; in *Urb. e app.*, 2016, 1240, con nota di CALVETTI, nonché oggetto della News US in data 31 maggio 2016) ha affermato: "Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 8, d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013 n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva", ragion per cui: "L'ambito di applicazione dell'art. 31 d.l. n. 69 del 2013 è limitato ai rapporti fra ente previdenziale ed operatore privato richiedente il rilascio del d.u.r.c.: pertanto va escluso che detta disposizione abbia determinato una implicita modifica all'art. 38 d.lg. n. 163 del 2006", peraltro: "Il documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.) ha natura di dichiarazione di scienza e si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso", e infine: "Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'accertamento circa la regolarità del d.u.r.c., quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara; ed invero, in materia di contratti pubblici, il d.u.r.c. viene in rilievo non in via principale, ma in qualità di presupposto di legittimità di un provvedimento amministrativo adottato dalla stazione appaltante", per cui la regolarità contributiva è ben suscettibile di accertamento incidentale, ai sensi dell'art. 8 c.p.a.;
- s) nello stesso senso, Cons. Stato, Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 5 e n. 6 (in *Foro it.*, 2017, III, 262; in *Urb. e app.*, 2016, 787, con nota di CARANTA; in *Guida dir.*, 2016, 13, 82, con nota di CORRADO), nonché oggetto della News del 1 marzo 2016 a cura dell'US) ha rilevato che: "Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 8, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di

aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva. L'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il cd. preavviso di DURC negativo), già previsto dall'art. 7, comma 3, del d.m. 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall'art. 31, comma 8, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera i), del d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, ai fini della partecipazione alla gara d'appalto”;

- t) Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2015, n. 1321 (in *LexItalia.it*, 2015), che aveva ritenuto che: “Non rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di contratti della P.A. le questioni in tema di valutazione del DURC, atteso che gli eventuali errori contenuti in detto documento, involgendo posizioni di diritto soggettivo afferenti al sottostante rapporto contributivo, possono essere corretti dal giudice ordinario, o all'esito di proposizione di querela di falso, o a seguito di ordinaria controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria”;
- u) sull'obbligo della stazione appaltante di verificare la continuità del possesso dei requisiti, Cons. Stato Ad. plen., 20 agosto 2013, n. 20 (in *Foro amm.-C.d.S.*, 2013, 1843), 5 giugno 2013, n. 15 (in *Foro it.*, 2014, III, con nota di A. TRAVI), secondo cui: “Nelle gare pubbliche, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. g), d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, non è ammissibile la partecipazione alla procedura selettiva del soggetto che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia conseguito il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario”, tanto in considerazione del principio fondamentale della continuità nel possesso dei requisiti che impone all'Amministrazione di verificarne diuturnamente la sussistenza anche in presenza di DURC negativi; nello stesso senso si era espressa l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione 16 maggio 2012, n. 1, in www.avcp.it;
- v) Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8 (in *Urb. e app.* 2016, 88, con nota di GIACALONE; in *Foro amm.-C.d.S.*, 2012, 2234 con nota di GOTTI; in *Guida dir.*, 2012, 23, 82 con nota di PONTE) ha precisato che: “Ai fini del comma 1, lett. i), dell'art. 38, l. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2 d.l. 25 settembre 2002 n. 210 (conv. con l. 266/2002) e pertanto la mancanza di d.u.r.c. comporta una presunzione legale iuris et de iure di gravità delle violazioni previdenziali”;
- w) tanto osservato sulla giurisprudenza amministrativa, va detto che di segno analogo è stata la giurisprudenza comunitaria; infatti, la Corte di giustizia dell'UE, sez. IX, 10 novembre 2016, causa C-199/15, Ciclat (oggetto di News 15 novembre 2016 a cura di US) ha precisato che: “L'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE non osta ad una normativa nazionale che obbliga l'amministrazione aggiudicatrice ad escludere dall'appalto l'impresa a causa di una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali risultante da un certificato richiesto d'ufficio dall'amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti

previdenziali, qualora tale violazione sussista alla data di scadenza del termine di partecipazione ad una gara d'appalto, anche se successivamente venuta meno alla data dell'aggiudicazione o della verifica d'ufficio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice e nonostante l'ente previdenziale, rilevato il mancato versamento, abbia ommesso di invitare l'impresa alla regolarizzazione, come previsto dal diritto italiano, a condizione che l'operatore economico abbia la possibilità di verificare in ogni momento la regolarità della sua situazione presso l'istituto competente";

x) inoltre, Corte di giustizia dell'UE, sez. X, 10 luglio 2014, C-358/12, Libor (in *Urb. e app.*, 2014, 1170, con nota di PATRITO) ha parimenti ritenuto conforme al diritto UE la disciplina italiana in materia di DURC e regolarità contributiva, in particolare: *"Gli art. 49 e 56 tFu, nonché il principio di proporzionalità, vanno interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, riguardo agli appalti pubblici di lavori il cui valore sia inferiore alla soglia definita all'art. 7, lett. c), della direttiva 2004/18/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, quale modificata dal regolamento (Ce) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad escludere dalla procedura un offerente responsabile di un'infrazione in materia di versamento di prestazioni previdenziali, qualora lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate sia di importo superiore, al contempo, a Euro 100 e al 5% delle somme dovute";*

y) tuttavia, la giurisprudenza delle sezioni unite, sia pure nella peculiare sede del controllo sulla giurisdizione, ha censurato l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa teso a declinare facilmente l'accertamento incidentale sulla regolarità fiscale e contributivo-previdenziale; segnatamente:

y1) Cass. civ., sez. un., 29 marzo 2017, n. 8117 (in *l'amministrativista.it* 30 marzo 2017, nonché oggetto di News 4 aprile 2017, a cura dell'US): *"Il Consiglio di Stato, quando omette di esaminare le censure formulate in ordine all'accertamento della regolarità del DURC, nega indebitamente la propria giurisdizione perché, nelle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto delle regole di evidenza pubblica, costituendo la produzione del DURC uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo verificare la regolarità di tale certificazione";*

y2) resta tuttavia fermo che: *"L'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo) può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione";* peraltro, in tal senso, già Cass. civ., sez. un., 9 febbraio 2011, n. 3169 (in *Foro amm.-C.d.S.*, 2011, 1462);

z) ancora, va ricordato che, mentre l'accertamento diretto (davanti al giudice tributario del rapporto fiscale o davanti al giudice del lavoro del rapporto

contributivo-previdenziale) ha natura intrinseca e può condurre all'autorità di cosa giudicata tra le parti, su un diverso piano si pone invece l'accertamento incidentale (davanti al giudice amministrativo), rivestendo questo natura estrinseca, quale atto presupposto per la decisione del ricorso giurisdizionale, proposto in via principale, da decidersi invero con c.d. rito speciale abbreviato (art. 119 c.p.a.);

- aa) ciò nonostante, rimane dubbio che, nel rito *ex art. 119 c.p.a.*, possa procedersi ad un'analitica disamina dei titoli di credito/debito pendenti, o risolti, o esitati, o in riscossione coattiva, o in giudizio tra l'amministrazione o l'ente pubblico e la posizione del contribuente, a mezzo di istruttoria, per consulenza tecnica, bensì pare più plausibile ritenere che sia esperibile un'istruttoria basata su meri chiarimenti e/o interlocuzioni documentali con i soggetti pubblici (es. Agenzia delle entrate o Inps, etc.) depositari del carico del debito fiscale e/o contributivo-previdenziale;
- bb) va rilevato come la regolarità della posizione fiscale dell'operatore economico derivi da una pluralità di valutazioni, circa il rapporto debito/credito con il Fisco, collegato a fasi procedurali dell'accertamento, della liquidazione e/o del pagamento, ivi compresi c.d. condoni o stralci, o rateizzazioni e a eventuali contenziosi pendenti, i cui elementi valutativi sono a esclusiva conoscenza dell'Agenzia delle entrate in ordine ai quali la detta Agenzia può rilasciare attestazione alla stazione appaltante, essendo, per altro verso, escluso l'accesso agli atti, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui "fanno fede" le attestazioni dell'Agenzia, peraltro non parte necessaria del processo amministrativo;
- cc) va rammentato che, in base all'art. 10, comma 3, del d.m. 30 gennaio 2015, il DURC soddisfa il possesso del requisito della regolarità contributiva richiesta dalla disciplina in materia di contratti pubblici; mentre, in virtù dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato II.10 (al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), recante "*Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate (articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, del Codice)*", costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio DURC; peraltro anche gli enti pubblici di previdenza non sono parti necessarie del processo amministrativo;
- dd) resta salva la particolare disciplina in tema di querela di falso (art. 221 c.p.c.) sul contenuto intrinseco delle attestazioni dell'Agenzia delle entrate, degli enti previdenziali e degli altri enti interessati, laddove ne sussistano i presupposti; sul punto, *ex multis*, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5501, che ha precisato che: "*Nelle gare pubbliche, il documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.) ha natura di dichiarazione di scienza e si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti prova fino a querela di falso; esso viene in rilievo non in via*

principale, ma in qualità di presupposto di legittimità di un provvedimento amministrativo adottato dalla stazione appaltante”;

- ee) nella più gran parte dei casi, gli atti degli enti preposti in materia tributaria e contributivo-previdenziale, che operano con procedure *in toto* informatico-telematiche, dichiarano qual sia la posizione fiscale e/o contributivo-previdenziale di un dato soggetto giuridico, per come si presenta, con riferimento al flusso informatico di dati, al momento della consultazione in concreto a disposizione del sistema, il cui *input* è operato dai professionisti incaricati (cd. tele-amministrazione), che si interfacciano con il portale telematico-informatico dei predetti enti pubblici, inserendo o meno determinati dati e/o informazioni circa l'attività dell'azienda e adempiendo o meno a oneri di dichiarazioni *ex lege* dovuti e/o a pagamenti periodici;
- ff) quanto alla puntuale disciplina normativa, è utile porre a raffronto, nelle sole parti di interesse, il vecchio codice dei contratti pubblici abrogato (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ma applicabile nel caso di specie *ratione temporis*) e il nuovo codice (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36);
- ff.1) in particolare, in base alla abrogata disciplina (art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), un operatore economico “è escluso [...] se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali””; ciò posto: 1) sono “gravi violazioni” tributarie quelle, definitivamente accertate, che hanno comportato un mancato pagamento superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; 2) sono “gravi violazioni” in materia contributivo-previdenziale quelle ostantive al rilascio del DURC (d.m. 30 gennaio 2015);
- ff.2) sempre, in base alla abrogata disciplina (art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), un operatore economico “*può essere escluso*” dalla partecipazione a una procedura d'appalto, se la stazione appaltante è a conoscenza (e può adeguatamente dimostrare), che lo stesso ha commesso “gravi violazioni”, non definitivamente accertate, relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali; ciò posto: 1) sono “gravi violazioni” tributarie quelle stabilite da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a €. 35.000,00 (d.m. 28 settembre 2022); 2) sono “gravi violazioni”, non definitivamente accertate, in materia contributivo-previdenziale quelle ostantive al rilascio del DURC (d.m. 30 gennaio 2015); tuttavia, l'esclusione facoltativa non opera, quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la

presentazione delle domande; v'è una "ridondanza" nel testo, quanto alla regolarità del DURC; invero il DURC riporta la posizione dell'operatore economico, unitariamente considerata, esprimendosi in modo positivo, anche quando vi siano vi siano contenziosi pendenti, sulle pretese contributive accertate in via amministrativa o ispettiva; infatti, in base al d.m. 30 gennaio 2015, che disciplina il rilascio del DURC, esso soddisfa il possesso del requisito indicato dall'art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 [ossia dell'art. 80, comma 4, quarto periodo, d.lgs. n. 50 del 2016] e, quindi, il DURC è preso in considerazione dalle disposizioni normative in senso anfibologico sia nel caso di esclusione obbligatoria sia nel caso di esclusione facoltativa;

ff.3) in virtù della nuova disciplina (art. 94, comma 6, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) è escluso (*esclusione obbligatoria*) l'operatore economico che ha commesso "violazioni gravi", definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; sono "gravi violazioni", definitivamente accertate, quelle indicate nell'allegato II.10; tuttavia, viene previsto che l'esclusione non operi quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta; in sostanza, a differenza del precedente codice, è stata prevista, anche per la c.d. esclusione obbligatoria, la possibilità di regolarizzare la propria posizione, purché però entro la data di scadenza della presentazione delle offerte;

ff.4) sempre in base alla nuova disciplina (art. 95, comma 2, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) la stazione appaltante esclude (*rectius*: ha la possibilità di escludere), altresì, un operatore economico, qualora ritenga (*rectius*: possa ritenere e dimostrare) "sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato", che lo stesso ha commesso "gravi violazioni", non definitivamente accertate, agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali; costituiscono "gravi violazioni" di tal tipo quelle parimenti indicate nell'Allegato II.10; tuttavia, come nel sistema previgente, la gravità va in ogni caso valutata, tenendo conto del valore dell'appalto; inoltre, anche in questo caso, l'operatore economico non va escluso, quanto ha ottemperato ai suoi obblighi, purché entro la data di scadenza della presentazione delle offerte, oppure ancora nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della p.a.

gg) di seguito, i testi normativi per esteso, utili per una più facile comprensione della pronuncia in rassegna, nelle parti più rilevanti:

- d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 80 (*Motivi di esclusione*) <<--- *Omissis*---

4. Un operatore economico è escluso [...] se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, [...] che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. --- *Omissis*---

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. --- *Omissis*>>:

- d.m. 28 settembre 2022 "*Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate*" [ora abrogato]

- d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 --- *Omissis*---

art. 94. (Cause di esclusione automatica) ---*Omissis*---

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. ---*Omissis*---

art. 95. (Cause di esclusione non automatica) ---*Omissis*---

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

art. 96. (Disciplina dell'esclusione)

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.

2. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.

3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente:

- a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6;
- b) comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4.
4. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6.
5. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al comma 6.
6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.
7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- allegato II.10 - disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate (articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, del Codice)

art. 1 (Oggetto)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articoli 94, comma 6, del codice, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

2. In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95, comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarità contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.

art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice, si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
 - a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
 - b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
 - c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

art. 3 (Soglia di gravità)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 2, del codice, la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

art. 4.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
 2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.
- D.M. 30 gennaio 2015 ("Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva") [vigente]

hh) in dottrina, si rinvia a: BALOCCO, *Documento unico di regolarità contributiva e appalti pubblici: una difficoltosa convivenza*, in *Urb. e app.*, 2015, 1002; DE NICTOLIS, *Appalti pubblici e concessioni*, Bologna, 2020, in part. 677 ss, 727 ss; GAVIOLI, *Esclusione dall'appalto per violazioni fiscali*, in *Prat. fisc.*, 14 novembre 2022, n. 43; DIMICHINA, *Le violazioni in materia fiscale nel nuovo Codice dei contratti*, in *Giorn. dir. amm.*, 2023, 167;

ii) sulla prassi, è possibile consultare i seguenti atti:

INPS-Direzione centrale entrate, circolare 26 giugno 2015, n. 126 ("*Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)*");

INPS-Direzione centrale entrate, circolare 31 gennaio 2017, n. 17 ("*Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC). Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015*");

INAIL- Direzione centrale rischi, circolare 26 giugno 2015, n. 61 ("*Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015*");

INAIL-Direzione centrale rapporto assicurativo, circolare 14 dicembre 2016, n. 48 ("*Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015*");

Agenzia delle entrate, circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E ("*Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – primi chiarimenti*"), con riferimento al c.d. "DURF" ("*Documento Unico di Regolarità Fiscale*"), introdotto dall'art. 4 decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124,

conv., con md., dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, che ha aggiunto al d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l'art. 17-bis, che ha posto alcuni obblighi negli appalti e sub-appalti, relativi a opere (o servizi) di importo annuo superiore a €. 200.000,00 e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera.

ANAC - Autorità nazionale anti-corruzione, delibera 20 giugno.2023, n. 261: (*"Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale"*), che ha istituito il FVOE (ossia il "Fascicolo virtuale dell'operatore economico"), che consente alle stazioni appaltanti la verifica dell'assenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche (detta banca dati sostituisce il previgente sistema ACV-pass); segnatamente, il nuovo sistema FVOE permette alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici e per la verifica del mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione; agli operatori economici permette di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico e di utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa, entro il periodo di validità del documento individuato in via convenzionale in n. 120 giorni dalla data di emissione, ove non diversamente indicato; il FVOE è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro.

